



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE (FALLIMENTI)

Il GD,

Vista l'istanza pervenuta al GD il 3.3.2013 con cui la società T Cooperativa in liq. e in c.p., società che opera nel settore dell'editoria, ha chiesto di dichiarare il diritto di ottenere da I.N.P.G.I., I.N.P.S . e C.A.S.A.G.I.T. il rilascio del DURC, documento che assume essere necessario per l'erogazione del contributo all'editoria 2014 di € 259.000,00;

rilevato che la società ha presentato proposta e piano di concordato ex art. 161 l.f. e che la procedura è stata aperta; nel piano è contemplata la continuità della attività di editoria con la cessione dell'azienda, azienda attualmente in affitto;

visto il parere positivo del Commissario Giudiziale, pervenuto in data odierna 11 marzo 2016;

rilevato che il C.G. ha confermato che l'attività giornalistica ed editoriale della cooperativa Tempi sta proseguendo attraverso l'affittuaria di azienda, società cooperativa come la società in concordato; che l'erogazione del contributo per l'editoria riferito all'anno 2014 è fondamentale nell'ambito del piano di concordato e che nella proposta è previsto il pagamento integrale dei debiti previdenziali;

rilevato che la circostanza allegata dalla cooperativa, per cui la continuità aziendale, ora garantita dall'affitto di azienda e con l'esecuzione del piano dalla cessione, sarebbe minacciata dalla mancata erogazione del contributo per l'editoria riferito all'anno 2014 condizionato dal rilascio del DURC da parte di I.N.P.G.I., I.N.P.S . e C.A.S.A.G.I.T. è stata riscontrata dal CG;

rilevato che va confermato che attualmente il mancato pagamento da parte della Cooperativa Tempi dei debiti pregressi, rispetto al deposito della domanda di concordato, verso gli enti previdenziali (di € 170.194 verso I.N.P.G.I., di € 9.515,00 verso C.S.A.G.I.T e di € 5.114,00 verso I.N.P.S.) è impedito dalle norme in materia fallimentare e rientra, quindi, nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 2 lett. b) del D.M. 24.10.07 e del recente D.M. 30.1.2015 Ministero del Lavoro e Politiche Sociali sul rilascio del Durc elettronico;

rilevato che quanto richiesto dalla ricorrente discende direttamente dal dettato normativo ed invero:

-l'art. 1 comma 1176 della L. n. 296/06 dispone che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del DURC, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo;



-l'art. 5 comma 2 lett. b) del D.M. 24 ottobre 2007, emanato dal Ministero del lavoro in attuazione della suddetta normativa primaria (pubblicato nella G.U. n. 279 del 30.11.07), dispone che la regolarità contributiva sussiste, inoltre -e quindi è attestata dagli istituti previdenziali-, in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;

- l'art. 3 comma 2 DM 30.1.2015 dispone che la regolarità sussiste comunque in caso di b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

- l'art. 5 del DM 30.1.2015 dispone che in caso di concordato in continuità aziendale di cui all'art. 186 bis l.f. l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione a condizione che nel piano sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti Inps, Inail, Casse edili e dei relativi accessori di legge;

- l'art. 168 L.F. stabilisce il divieto di pagamenti riferibili a crediti anteriori ed invero il divieto di pagamento di crediti concorsuali (cioè anteriori al momento di apertura del concorso, come noto coincidente con l'iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese) si desume dall'effetto protettivo derivante dall'apertura della procedura, effetto previsto dall'art. 168 L.F., che preclude l'esercizio o la prosecuzione di azioni esecutive da parte dei creditori; difatti, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 578/07), non sono consentiti pagamenti lesivi della *par condicio creditorum*, nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria, come si desume dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato in cui: l'art. 167 L.F., con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta che il patrimonio dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la *par condicio*"; l'art. 168 L.F., nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori; l'art. 184 L.F., nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema. La riforma scaturita dalla legge n. 134/12 ha intensificato il predetto divieto, prevedendo che il pagamento fuori concorso dei crediti anteriori possa intervenire nelle procedure caratterizzate dalla continuità aziendale (ovvero in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti), previa autorizzazione del Tribunale, a condizione -peraltro- che il credito sia riferibile a prestazioni di beni o servizi essenziali alla prosecuzione dell'impresa e che tale connotazione sia attestata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 lett. d) L.F. (v. art. 182 *quinquies* comma 4 L.F.); ne consegue l'illegittimità di ogni diversa fattispecie di soddisfacimento anticipato dei creditori concorsuali; ritenuto, pertanto, che gli enti previdenziali siano tenuti per disposizione normativa al rilascio del DURC sussistendo nel caso di specie:



la pendenza di procedura di concordato preventivo già aperta cui consegue il divieto di legge per la debitrice di provvedere ai pagamenti dei debiti sorti prima della domanda di c.p.;

la previsione nel piano dell'integrale pagamento dei debiti previdenziali;

la continuità dell'attività aziendale,

P. Q. M.

Su conforme parere del commissario giudiziale accerta il diritto di T Società Cooperativa in liq. e in c.p. al rilascio del DURC da parte degli enti preposti.

Milano, 11 marzo 2016.

Il G.D.

Amina Simonetti

IL CASO.it

